

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../26041/2006

OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 24/11/2005 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carignano, con deliberazione del C.C. n. 64 del 24/11/2005 (*Prat. n. 138/2005*), trasmesso alla Provincia in data 20/12/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 64 del 24/11/2005 di adozione, volti a riqualificare l'area dell'ex "*Lanificio Bona*" in via Salotto;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ?? individuazione cartografica dell'area *Ie* oggetto di trasformazione urbanistica da produttivo a commerciale ex "*Lanificio Bona*", e contestuale adeguamento del tracciato stradale di via Salotto con previsione di rotatoria;
- ?? adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente con prescrizioni specifiche all'ambito oggetto di variante;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carignano con deliberazione C.C. n. 64 del 24/11/2005, le seguenti osservazioni:

a) al punto f), comma 4, art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., oltre a stabilire il limite entro il quale sono consentiti gli aumenti delle aree commerciali con lo strumento della Variante Parziale, si fa espresso riferimento a **incrementi di superfici territoriali**; pertanto, la verifica condotta all'art 1.5 della "Relazione Illustrativa" va completata considerando l'intera superficie proposta in trasformazione, (superficie di pavimento complessiva e aree di servizio).

Si rammenta, inoltre, che la verifica deve essere riferita all'intero arco di validità temporale del Piano, considerando anche le precedenti Varianti Parziali approvate dal Comune (Ved. comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.); nel caso in cui le aree economico produttive del Piano non avessero subito modifiche con precedenti Varianti parziali sarebbe opportuno specificarlo nella "Relazione Illustrativa";

b) avendo il Comune adeguato con le deliberazioni di C.C. n. 54 del 28/09/2000 e n. 32 del 27/03/2001 il Piano vigente alla normativa sul commercio e in particolare ai sensi della Deliberazione Consiglio Regionale (D.C.R.) n. 563-13414 del 29/10/1999, si rammenta che con la D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/2003, pubblicata sul B.U.R. n. 03 del 23/01/2004, sono state introdotte molteplici modifiche alla normativa sul commercio; in particolare il comma 2 dell'art. 25 precisa: *"I comuni che alla data di pubblicazione delle presenti modifiche abbiano proceduto all'adeguamento previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dall'articolo 4 della l.r. 28/1999, qualora non vi sia completa rispondenza ai nuovi criteri, procedono ad un nuovo adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche. Decorso tale termine per quanto concerne l'individuazione delle zone di insediamento commerciale entrano in vigore le norme sostitutive, di cui all'articolo 30 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dal presente provvedimento."*;

c) fatto salvo quanto sopra riportato, si osserva che la presenza di 20.000 mq di aree commerciali potrebbe causare un incremento del traffico veicolare ed interferenze tra i flussi veicolari e quelli pedonali della vicina scuola media.

Pertanto, si suggerisce di prevedere una analisi dei flussi veicolari, indotti dalla nuova destinazione proposta, più dettagliata che comprenda un ambito più ampio di quello considerato con la Variante in oggetto; in particolare si rammentano le direttive di ammissibilità per l'individuazione di aree destinate alla media distribuzione commerciale, dell'art. 10.5.2 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento: *"a) la presenza di adeguate infrastrutture di mobilità;..... In ogni caso gli insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione commerciale dovranno prevedere un sistema di viabilità gerarchizzato tale da diluire l'impatto sulla rete stradale di livello sovracomunale....."* ;

d) si consiglia, infine, di integrare la Variante Parziale in esame con:

?? **la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta

esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

?? **la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica** ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....